



Servizio Organi Monocratici,
Collegiali e Dipartimentali
U.O.C Organi Collegiali e
Direzione Generale

Pavia, data del protocollo

Oggetto: Istituzione del Centro di ricerca interdipartimentale Center Of Excellence REhabilitation devices and Digital Instruments (COE RED) ed emanazione del regolamento

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;
- Visto il Regolamento di Ateneo per la costituzione ed il funzionamento dei Centri;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione rep. n.157/2024, prot. n.145017 del 24 luglio 2024;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Sistema nervoso e del comportamento rep. n. 215/2024, prot. 168033 del 16 settembre 2024;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche rep. n. 160/2024, prot. n. 172749 del 19 settembre 2024;
- Considerata la delibera del Senato Accademico del 21/10/2024;
- Considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2024,

DECRETA

E' istituito il Centro di ricerca interdipartimentale Center Of Excellence REhabilitation devices and Digital Instruments (COE RED) ed emanato il relativo regolamento che costituisce parte integrante del decreto.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il Centro ha sede amministrativa e operativa presso il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione che ne curerà la gestione secondo le disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, avvalendosi della propria segreteria amministrativa e a parità di risorse amministrative assegnate dall'Ateneo.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo.

II RETTORE
Prof. Francesco Svelto
Documento firmato digitalmente

EV/LS/ga

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO DI ATENEО PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE DI COE REDI (Center Of Excellence REHABILITATION devices and Digital Instruments)

Art. 1 — Istituzione

È istituito presso l'Università degli Studi di Pavia, su proposta dei Dipartimenti di: Ingegneria Industriale e dell'Informazione, Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, e Scienze Clinico Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, il Centro di ricerca Interdipartimentale CE REDI (Center of Excellence REHABILITATION devices and Digital Instruments). Il Centro rappresenta il Centro di Eccellenza REDI previsto dal progetto PNC Fit4MedRob, operante nell'ambito della riabilitazione robotica e delle tecnologie e metodologie a questa collegate.

Art. 2 - Sede

Il Centro ha la sede amministrativa e una sede operativa presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione. Il Centro potrà inoltre avere altre sedi operative presso Enti esterni a seguito della stipula di una convenzione secondo quanto previsto all'Art. 8.

Art. 3 - Finalità

Il centro è finalizzato allo sviluppo, valutazione e/o perfezionamento di strumenti robotici e tecnologie digitali per la riabilitazione, nonché alla valutazione della loro usabilità ed efficacia nel trattamento rieducativo e riabilitativo di soggetti con patologie neurologiche o motorie.

Il Centro persegue le seguenti finalità:

- valutare dispositivi riabilitativi robotici da un punto di vista tecnico, in particolare dal punto di vista della loro progettazione, funzionalità e caratteristiche di prestazione attraverso l'esecuzione di test rigorosi e analisi per valutarne parametri di prestazione quali ad esempio la precisione e l'accuratezza, la sensibilità e le prestazioni dinamiche.
- guidare lo sviluppo e il perfezionamento di dispositivi e tecnologie riabilitative per migliorare l'accettazione da parte degli utenti finali e la loro efficacia. Attraverso la collaborazione di esperti provenienti da settori diversi (ingegneria biomedica, robotica, fisioterapia, neurologia, fisiologia, psicologia...), i dispositivi saranno caratterizzati sulla base di dati multi-dominio al fine di ottenere indicazioni sull'usabilità, l'esperienza dell'utente e il coinvolgimento del paziente, ad esempio, nelle soluzioni di riabilitazione neuromotoria.
- testare l'efficacia dei dispositivi riabilitativi robotici impiegati in protocolli di riabilitazione al fine di valutare la progressione del paziente durante il trattamento riabilitativo e valutare i risultati di tale riabilitazione anche in ambienti che riproducano gli scenari della vita quotidiana.
- proporre modifiche ai protocolli riabilitativi robotici sulla base dei risultati delle analisi di efficacia dei protocolli testati e della letteratura scientifica.
- validare nuove tecnologie in fase di sviluppo o già in commercio confrontandone le misure e/o verificandone le prestazioni mediante strumentazione gold standard per l'analisi del movimento.
- supportare cliniche/strutture ospedaliere e/o aziende produttrici nello sviluppare e testare dispositivi in fase di sviluppo oppure valutare e ottimizzare quelli già in commercio.
- proporre nuovi approcci (ad es. exergames/serious games o nuovi dispositivi robotici e non) per la riabilitazione neuromotoria, valutandone l'efficacia.
- supportare imprese e gruppi di ricerca nel percorso verso la validazione di nuovi dispositivi e la loro certificazione CE.
- partecipare a futuri bandi per progetti di ricerca nazionali e internazionali inerenti la robotica riabilitativa, la riabilitazione motoria e cognitiva, l'analisi del movimento umano, l'invecchiamento attivo.
- produrre e promuovere la pubblicazione di articoli scientifici inerenti le tematiche oggetto delle attività del Centro, per la disseminazione dei risultati ottenuti.
- durante la realizzazione del progetto Fit4MedRob il centro offrirà supporto alle unità partner per la realizzazione di trial di match-making previsti in Mission 2 e per la validazione di prototipi proposti in Mission 3.

Art. 4 — Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

Il Presidente

Il Comitato tecnico-scientifico.

Art. 5 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Centro. Predispose le proposte di attività e di sviluppo dello stesso e la relazione annuale sull'attività, per l'approvazione del Comitato tecnico-scientifico ed il successivo invio all'Amministrazione Universitaria.

Il Presidente, dipendente dell'Università degli Studi di Pavia, è di norma un professore di ruolo, designato dal Comitato tecnico scientifico fra i suoi membri ordinari. È nominato dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro, dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato. Al Presidente sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per Il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il Presidente designa, tra i dipendenti dell'Università degli Studi di Pavia, di norma tra i professori di ruolo, membri ordinari del Comitato tecnico scientifico, un Vice Presidente incaricato della sua sostituzione in caso di temporaneo impedimento o di assenza. Il Vicepresidente è nominato con Decreto dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 6 — Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'Organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e l'Organo deliberativo dello stesso, con le competenze previste dallo Statuto e dai regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Per Il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Tit. V III del Regolamento Generale di Ateneo "Funzionamento degli Organi collegiali".

Esso è composto da quattro rappresentanti designati dal dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e da due rappresentanti per ciascun altro dipartimento aderente al Centro, designati dai rispettivi consigli, di norma scelti tra il personale docente.

Esso è presieduto dal Presidente del Centro.

Possono far parte del Comitato anche rappresentanti di Enti convenzionati con il Centro, previa delibera del Comitato tecnico-scientifico. Il numero dei rappresentanti di Enti esterni non può essere superiore ad un terzo dei membri designati.

Il Comitato tecnico scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro alta e specifica competenza, sui problemi che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo. I membri cooptati non vengono conteggiati a fini del quorum per la validità delle sedute.

I componenti designati e quelli cooptati durano in carica un triennio accademico e possono essere riconfermati.

I componenti rappresentanti di Enti esterni convenzionati durano in carica per la durata del rapporto convenzionale o, se il rapporto convenzionale è superiore ad un triennio, per un triennio, con possibilità di riconferma.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche del Comitato tecnico-scientifico avvengono con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Il Comitato tecnico-scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Nel caso di parità nelle votazioni per l'approvazione di delibere del Comitato, il voto del Presidente definisce la maggioranza.

Art. 7 - Modalità per eventuali future adesioni

Un Dipartimento dell'Ateneo potrà chiedere di aderire al Centro successivamente alla sua costituzione. La richiesta motivata, approvata dal Consiglio della struttura richiedente e contenente

l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali che la stessa metterà a disposizione del Centro, dovrà essere inviata al Presidente dello stesso.

Su tale richiesta si esprimerà il Comitato tecnico-scientifico. L'adesione delle nuove strutture sarà formalizzata con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 8 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi Istituzionali, potrà stipulare apposite convenzioni di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri. La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente. La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione degli Organi deliberativi del Centro e successivamente, se onerosa, al Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia.

Art. 9 - Partecipazione di singoli ricercatori alle attività del Centro

Singoli ricercatori afferenti ad altre strutture dell'Università o ad Enti esterni potranno essere ammessi a collaborare alle attività del Centro, previa delibera favorevole del Comitato tecnico-scientifico, che ne stabilirà le condizioni.

Art. 10 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

I fondi necessari per il funzionamento del Centro possono essere costituiti da fondi di ricerca dedicati alle attività del Centro assegnati dai Dipartimenti, proventi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per l'esecuzione di specifiche ricerche, donazioni ed elargizioni, eventuali contributi dell'Ateneo, finanziamenti di Enti pubblici e/o privati.

Per le attività commissionate da terzi dovranno essere applicate le norme in vigore presso l'Università di Pavia, in particolare quelle relative ai [contratti attivi, alla proprietà intellettuale e ai brevetti](#).

Nella ripartizione dei corrispettivi dovrà essere prevista anche una quota delle spese generali a favore del Dipartimento ospitante il Centro. Eventuali deroghe potranno essere deliberate dal Consiglio del Dipartimento ospitante, in relazione all'entità dell'attività svolta dal Centro. Per le altre acquisizioni valgono le norme generali dell'Ateneo.

Per lo svolgimento dell'attività il Centro si avvarrà degli spazi e della strumentazione messi a disposizione dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione. In seguito potrà avvalersi di locali, attrezzature e personale messi a disposizione dai Dipartimenti o dagli Enti partecipanti.

All'atto della presentazione della proposta dovrà risultare regolamentato tra i Dipartimenti proponenti l'utilizzo dei locali, attrezzature e personale messi a disposizione.

Al Centro non può essere assegnato personale tecnico-amministrativo.

Il tecnologo, in servizio presso il dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, potrà svolgere la propria attività a supporto dell'attività di ricerca scientifica, di divulgazione e di gestione amministrativa dei progetti del centro. Essendo il finanziamento di tali Centri non a carico dell'FFO potranno però essere previsti reclutamenti e/o collaborazioni a tempo determinato funzionali alla gestione dell'attività.

Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di attrezzature e personale messi a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l'utilizzo delle risorse, sia del Centro sia della struttura esterna, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Dovranno inoltre prevedere apposito regolamento per l'attribuzione della proprietà intellettuale e la suddivisione degli utili.

Art. 11 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

Il Centro ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento Generale di Ateneo.

La gestione contabile è di competenza del Dipartimento nel quale il Centro ha sede amministrativa.

Art. 12 - Regole per la modifica del regolamento del Centro

Il regolamento del Centro, redatto sulla base dello schema-tipo allegato al Regolamento di Ateneo per la Costituzione e il Funzionamento dei Centri, potrà essere modificato con delibera del Comitato tecnico-scientifico, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo, saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 13 - Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora un Dipartimento aderente ad un Centro di ricerca Interdipartimentale dovesse decidere di recedere dal Centro stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.

Qualora il Centro, per qualunque motivo, ivi compreso il venir meno del numero minimo di strutture necessarie, dovesse cessare la propria attività, l'Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento dei Centri potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo, a fronte di una accertata inattività degli stessi protratta per un periodo di due anni o del venire meno delle finalità che ne hanno giustificato l'istituzione e/o dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la Costituzione e il Funzionamento dei Centri, ovvero:

- attività scientifica continuativa e di notevole volume, testimoniata da una relazione scientifica annuale approvata dal Comitato Tecnico-Scientifico e inviata all'Amministrazione universitaria;
- capacità di autofinanziamento dimostrabile con l'acquisizione di un finanziamento iniziale per un importo non inferiore ai 100.000 euro e/o risorse proprie per un importo di non meno di 25.000 euro annui.

Art. 14 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nei regolamenti dei Centri, nonché nello schema-tipo per ogni singola tipologia di Centri, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

Art. 15 - Durata del Centro

Il Centro diviene operativo dalla data di entrata in vigore del Decreto rettorale di emanazione del regolamento relativo e cessa al venir meno dei requisiti previsti dall'art. 2 punto 2 del Regolamento di Costituzione e Funzionamento del Centro.